

COMUNE DI SAN VENANZO – PROVINCIA DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO SEGRETERIA

N.ro 175 DEL 02/10/2017	OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - PERIODO 1/11/2016 - 26/09/2017.
----------------------------	--

In data 02/10/2017 nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis – comma 1 – del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis – c. 1 – T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA

Dot. Tonello Roberto

Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;

Vista la deliberazione di G.C. n. 24 del 22.3.2017 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2017;

Visti i decreti del Sindaco n. 113, 114, 115 del 02.01.2017;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08/03/2017 regolarmente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione armonizzato 2011/2019;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 22/3/2017 , regolarmente esecutiva, avente per oggetto "Approvazione Piano esecutivo di gestione (PEG) Sezione Finanziaria 2017;

PREMESSO che :

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;
- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita:

"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, comma due della legge 15/11/1973, n.734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo per gli atti di cui ai numeri 1-2-3-4 e 5 della tabella O allegata alla legge 8/6/1962, n. 604 e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

CONSIDERATO che in ordine alla interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti;

- un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui *"alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C"*, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali;
- un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016) secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, anche se nei Comuni di appartenenza sia presente personale di qualifica dirigenziale;

RITENUTO che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che recentemente sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato (per tutte

il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016) che: *La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente"....Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica".*

CONSIDERATO che il possibile contenzioso a cui si esporrebbe l'Ente negando al Segretario la corresponsione di quanto dovuto, avrebbe con tutta probabilità esito negativo, e comporterebbe anche un ulteriore esborso finanziario per le necessarie spese legali;

RICHIAMATE le disposizioni emanate dalla Prefettura di Perugia come Albo Nazionale dei Segretari Comunali Sezione per l'Umbria al fine di incaricare la Dott.ssa Claudia Bianchi della reggenza a scavalco della sede cavante di San Venanzo per l'intero periodo espresso in oggetto;

RILEVATO che in questo Comune non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e verificato altresì che l'importo dei diritti di rogito riscossi da questo Comune non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario Comunale;

VISTO che nel periodo dall' 1/11/2016 – 26/09/2017 sono stati incassati per contratti rogati dal Segretario Generale diritti di segreteria in misura pari a € 1.199,04;

RITENUTO per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito al Segretario comunale Dott.ssa Claudia Bianchi precisando che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all'erogazione, oneri accessori che verranno pertanto scorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione;

VISTI

- il T.U.E.L. n. 267 del 18/8/2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di prendere atto che nel periodo dall'1/11/2016 al 26/9/2017 sono stati incassati per contratti rogati dal Segretario Generale diritti di segreteria in misura pari a € 1.199,04;
- 3) di dare atto che, i diritti di rogito riscossi nel periodo sopra citato per un importo di €1.199,04 (al lordo dei contributi previdenziali pari al 23,8% e IRAP 8,5%, da scorporare) possono essere liquidati interamente al Segretario comunale Dott.ssa Claudia Bianchi perché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento;
- 4) di procedere, alla luce delle osservazioni formulate in premessa, alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito al Segretario comunale Dott.ssa Claudia Bianchi per l'importo di € 906,30 oltre a € 215,70 per Oneri Riflessi e € 77,04 per Irap imputando la spesa come segue:
 - CAP. 80 CC 60 T1 Mi1 Pr 2 IMP. 1275/16 e 901/17 progr. 124
 - CAP 70 CC 60 T1 Mi1 Pr 2 IMP. 1276/16 e 902/17
 - CAP 1135 CC 60 T1 Mi1 Pr 2 IMP 1277/16 E 903/17

5) di precisare che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014 - comma introdotto dalla legge di conversione n.114/2014, qui in rilievo, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest'Ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale.

DETERMINAZIONE N. 175 DEL 2/10/2017

DEL

La presente determinazione:

non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 - comma 9 - D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4 - D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 - comma 5 - D.lgs. n.267 del 18.08.2000

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

Li, 2 OTT. 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tonelli Roberto